


**BERRA - COPPARO - FORMIGNANA
JOLANDA DI SAVOIA - RO - TRESIGALLO**

Provincia di Ferrara

R.U.E.

**REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
COMPLEMENTO 4**



APPROVATO con Del. C.U. n° 26 del 26/06/2017

**REGOLAMENTO
MANUFATTI DA PESCA E DA CACCIA**

Giugno 2017



AMMINISTRATORI UNIONE "TERRE E FIUMI"

Presidente: **LAURA PERELLI** **Sindaco del Comune di Formignana**

Assessori: **ERIC ZAGHINI** **Sindaco del Comune di Berra**
ANTONIO GIANNINI **Sindaco del Comune di Ro**
NICOLA ROSSI **Sindaco del Comune di Copparo**
ELISA TROMBIN **Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia**
ANDREA BRANCALEONI **Sindaco del Comune di Tresigallo**

Vicesegretario: **ANTONELLA MONTAGNA**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE UNIONE "TERRE E FIUMI"

STEFANO FARINA **Dirigente Area Gestione Territorio**



SILVIA TREVISANI **Responsabile del Procedimento Ufficio di Piano**
ROBERTO BONORA **Collaboratore**

GIUSEPPE GUIDI **Responsabile SUEI**

INDICE

| | |
|--|----------|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 2 |
| ART. 2 - ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI..... | 2 |
| ART. 3 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE..... | 3 |
| ART. 4 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI | 4 |
| ART. 5 - NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVENTIVE..... | 4 |
| ART. 6 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI | 4 |
| ART. 7 - ALTRI INTERVENTI E NORME IGIENICO-SANITARIE | 5 |
| ART. 8 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO | 6 |
| ART. 9 - RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI E/O CAPANNI ESISTENTI | 7 |
| ART. 10 - TARIFFE E SANZIONI | 8 |

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, disciplina, in attuazione dell'art. 18 del PTCP, dell'art. 3.2.6 del PSC e dell'art. 2.3.35 del RUE, la nuova costruzione (NC), la manutenzione (MO, MS), la riqualificazione e l'adeguamento al presente Regolamento dei manufatti a servizio della pesca ricreativa, nei termini prescritti dalla L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i., e a servizio della caccia, "regolarmente esistenti". Le presenti norme sono applicabili anche ai manufatti per finalità ricettivo-turistiche, quali pontili e piccoli attracchi.
2. Si intende per "regolarmente esistenti" quelli realizzati con regolare titolo legittimante l'esistenza: titolo edilizio e/o valido atto di concessione idraulica o dell'area rilasciato dagli Enti pubblici competenti sulle zone di pertinenza, alla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Le strutture oggetto del presente regolamento possono essere installate e/o mantenute all'interno del reticolo idrografico dei Fiumi Po e Po di Volano di cui al successivo art. 2.
4. Ai manufatti realizzati o da realizzarsi da soggetti pubblici, a fini turistici e ricettivi, si applicano le presenti Norme limitatamente alle parti compatibili per la conformità urbanistica. Detti Interventi sono attuati nelle modalità della normativa specifica del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuate le seguenti zone omogenee, interessanti da bacini di acque di categoria "A" e "B", ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale di classificazione delle acque (N. 1554 del 26/04/1994) adottata in attuazione della L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i.:

ZONA A:

FIUME PO

ZONA B:

PO DI VOLANO

2. Le postazioni possibili ove installare e/o mantenere un manufatto, tengono conto del rispetto delle distanze previste dalla vigente normativa specifica di settore (RR 29/1993 e s.m.i. e/o altri provvedimenti degli Enti Competenti fra i quali il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione).
3. Si precisa che, per quanto attiene la Zona B, la realizzazione dei manufatti a servizio della pesca ricreativa, nei termini prescritti dalla L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i., e da caccia, oggetto del presente Regolamento, sarà consentita solo qualora atti specifici di settore approvati dai competenti Servizi regionali ne consentano l'utilizzo per mezzo di rilascio di regolari atti quali licenze di caccia e/o pesca.
4. In dette zone sono ammessi, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa urbanistica ed edilizia vigente, i seguenti interventi edilizi:

ZONA A:

- Manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), demolizione e ricostruzione (DR) delle strutture regolarmente esistenti, Ristrutturazione (RE), nei termini di cui all'art. 1, nonché riqualificazione della struttura come definita al successivo art. 9 (commi 1 e 2);
- La nuova costruzione (NC) è prevista:
 1. A seguito di Bando Pubblico;
 2. Per il trasferimento di capanni regolarmente esistenti da posizioni che nell'ambito di eventuali Piani di Recupero, approvati dall'Amministrazione, siano ritenute incompatibili e per quelli di cui al successivo art. 9 c. 3.

ZONA B:

- Manutenzione ordinaria (MO) demolizione e ricostruzione (DR) delle strutture regolarmente esistenti, nei termini di cui all'art. 1, nonché riqualificazione della struttura come definita al successivo art. 9, commi 1 e 2;
- Demolizione (D) senza ricostruzione;
- La nuova costruzione (NC) dei manufatti da caccia e/o pesca è prevista solo nell'ambito di trasferimento di quelli regolarmente esistenti da posizioni che nell'ambito di eventuali Piani di Recupero, siano ritenute incompatibili, e per quelli di cui al successivo art. 9, comma 3. La NC è prevista per manufatti di modesta entità per finalità ricettivo-turistiche, quali pontili e piccoli attracchi.

La NC per le Zone A e B è sempre ammessa per le Pubbliche Amministrazioni

5. Variazioni alle prescrizioni relative alle zone A e B e alle postazioni possibili potranno essere previste nell'ambito di specifici Piani di Recupero, come meglio specificato al successivo art. 8.

6. Sono inoltre ammessi, per finalità di pubblico interesse, anche in difformità ai parametri dimensionali del presente Regolamento (art. 6) e anche qualora non inclusi nei Piani di Recupero (art. 8), gli interventi che comportano la nuova costruzione (NC) di strutture analoghe a quelle disciplinate dal presente Regolamento (definite all'art. 3), qualora previsti dagli Enti proprietari dei siti o previo Accordi fra Enti Proprietari dei Siti, Amministrazione Comunale e/o Privati, per finalità legate alle proprie attività istituzionali e/o qualora manifestino un evidente grado di pubblico interesse, in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Tali interventi dovranno essere approvati dall'Ente competente con apposito atto amministrativo, previa acquisizione di tutti i pareri o nulla-osta dovuti.

ART. 3 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE

1. Nelle zone di cui all'art. 2, comma 1, possono essere esclusivamente insediate e/o mantenute strutture relative a manufatti da pesca e/o da caccia, o altri manufatti realizzati per finalità ricettivo-turistiche, così come definiti nei successivi commi.

2. Piattaforma di sostegno: costituisce il piano di calpestio da utilizzare anche autonomamente per lo svolgimento delle attività, ovvero costituire la base per i capanni, ove esistenti.

Detta Piattaforma deve essere ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto. L'ancoraggio degli elementi galleggianti può essere realizzato attraverso pali infissi nella parte di suolo o nello spazio acqueo posizionati e dimensionati in applicazione delle vigenti Norme di Sicurezza Idraulica e delle Norme Tecniche di Costruzione.

3. Attrezzatura da pesca che può essere costituita da:

- Una rete conforme alle norme sulla pesca e sulle distanze (R.R. n. 29/1993 e s.m.i.). La rete non può in ogni caso occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua, e in ogni caso, non deve costituire pericolo o intralcio per il transito dei natanti.
- Una cavana, intesa come manufatto "in precario" per la protezione della barca, galleggiante, con le stesse modalità della piattaforma, pareti di tamponamento con un lato libero per l'accesso della barca via acqua, copertura ad una o due falde, ancorata ad un piccolo pontile per l'accesso. La cavana deve essere realizzata in legno e/o canna palustre eventualmente impermeabilizzati.
- Un eventuale pontile, inteso come manufatto "in precario" per l'ormeggio della barca, costruito su palafitta con pali di sostegno infissi al suolo o galleggianti opportunamente ormeggiati. Il pontile deve essere realizzato in legno ad esclusione degli eventuali elementi galleggianti.

4. Corpo del capanno: è rappresentato dallo spazio coperto e chiuso anche lateralmente, realizzato sopra la piattaforma da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca e/o della caccia, al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento delle predette attività. Questa parte di struttura può essere solo mantenuta, nel caso sia già parte dell'esistente manufatto come definito all'art. 1 comma 2^a, e quindi adeguata con opportuni interventi, ai disposti del presente Regolamento.

5. Spazi esterni coperti: rappresentano una appendice esterna per il ricovero di persone durante l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1.

E' costituito da una copertura ad una o due falde, in legno e/o canna palustre libero almeno su tre lati

6. Il capanno da pesca, può essere composto dalle strutture di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, è una struttura "in precario", ovvero correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno e/o spazio acqueo, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa nei termini di cui alla L.R. 11/93 e s.m.i. E' vietata l'utilizzazione del capanno per fini abitativi anche a carattere temporaneo. Sono ammessi solo quelli già regolarmente esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

7. Il capanno da caccia, può essere composto dalle strutture di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, è una struttura "in precario", ovvero correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno e/o spazio acqueo, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati o semplicemente appoggiata ed ancorata al terreno, adibita al ricovero di attrezzi per la caccia e di persone durante l'esercizio venatorio nei termini di cui alla L.R. 8/94 e s.m.i. E' vietata l'utilizzazione del capanno per fini abitativi anche a carattere temporaneo. Sono ammessi solo quelli già regolarmente esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

ART. 4 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI

1. Chiunque intenda procedere alla nuova costruzione (NC), demolizione e ricostruzione (DR), manutenzione straordinaria (MS), ristrutturazione (RE) dei manufatti nei termini previsti dal presente Regolamento deve essere in possesso di titolo abilitativo edilizio secondo la normativa edilizia vigente. In aggiunta alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (L.R. 15/2013 e s.m.i. [art. 9 comma 1]), dovrà essere presentata specifica relazione in ordine agli impianti ed attrezzature da pesca che si intendono installare e/o alle modalità di caccia che si intendono praticare e che ne dimostri la rispondenza alla normativa nazionale e regionale sulla pesca e sulla caccia. Qualora si ricada nelle aree della Rete Natura 2000, ovvero nella Zona A del Fiume Po, si dovrà provvedere alla redazione di pre-valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1191/2007, nel caso gli interventi non rientrino nella Tab. E allegata alla predetta DGR. L'uso dei manufatti ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente Competente alla gestione del corso d'acqua (AIPO e ARPAE), fatti salvi i nulla osta e autorizzazioni di cui al successivo art. 5, nonché dell'Autorizzazione all'esercizio delle attività per cui è richiesto il titolo edilizio, e secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 29/1993 e s.m.i.. L'uso dei manufatti ai fini della caccia è subordinato altresì alle regolamentazioni previste e derivate dalla L.R. 8/1994 e s.m.i..
2. La nuova costruzione (NC) di manufatti da caccia e/o da pesca, e manufatti ricettivo-turistici quali pontili e piccoli ormeggi, sia fissi che galleggianti, nonché gli interventi ammessi dal presente regolamento su quelli esistenti, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del presente Regolamento e, qualora sia previsto, subordinati all'approvazione degli eventuali PdR (Piani di Recupero)
3. Sono consentiti strutture quali "corpi di capanno", così come definito al precedente art. 3 comma 4[^], solo qualora esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Tali manufatti potranno essere mantenuti a seguito dell'adeguamento nei termini e nei modi previsti dal presente Regolamento.

ART. 5 - NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVENTIVE

1. Al fine della realizzazione degli interventi ammessi, è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o nulla osta (NO) da parte degli Enti gestori dei corsi d'acqua e degli altri Enti competenti.
2. Trattandosi di interventi previsti in aree di demanio idrico, il diritto alla realizzazione è inoltre subordinato al rilascio di nulla-osta e/o autorizzazione idraulica da parte dell'Ente di gestione competente, rilasciato sulla base dei rispettivi regolamenti e delle normative di riferimento.
3. Tutti i manufatti contemplati dal presente Regolamento, devono possedere la prescritta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del vigente D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per poter accedere al titolo abilitativo di cui all'art. 4 e alla concessione/autorizzazione idraulica di cui al precedente comma 2.
4. I manufatti da pesca e/o da caccia esistenti, qualora non siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi entro tre anni dalla data della sua approvazione.

ART. 6 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI

1. I manufatti disciplinati dal presente Regolamento dovranno essere realizzati e/o riqualificati, come segue:
 - a) La struttura e i tamponamenti dovranno essere realizzati in legno, e/o legno riciclato / ricomposto non esotico e/o certificato FSC5;
 - b) Le opere di fondazione, gli ancoraggi al terreno e gli elementi galleggianti dovranno essere realizzati con pali secondo tecniche costruttive coerenti con le finalità e l'ambiente naturalistico e che, pur garantendone la resistenza e la sicurezza anche in condizioni critiche, riducano al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico delle strutture stesse, ponendo particolare attenzione alla scelta dei materiali e dei colori, orientandosi verso quelli più coerenti con il contesto dell'intorno. Sono da privilegiarsi i pali in legno o rivestiti in legno;
 - c) Le coperture potranno essere realizzate in legno e/o in canna palustre, eventualmente impermeabilizzate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti al rilascio della concessione/autorizzazione,

nonché delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione e di sicurezza idraulica, ed infine della normativa sismica ove quest'ultima trovi applicazione¹;

- d) Le eventuali rifiniture, quali comignoli e lattonerie, potranno essere realizzate in rame naturale o lamiera metallica verniciata con colori in sintonia con il sito.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, potranno essere realizzati manufatti costituiti dai seguenti elementi come definiti al precedente art. 3 che devono rispettare caratteristiche e limiti dimensionali qui prescritti:

- a) **Piattaforma di sostegno:** non deve eccedere la superficie di 20 mq. Eventuali scale/passarelle sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore/uguale a 1,00 m. Eventuali percorsi di sicurezza e/o vie di fuga, se e dove prescritte dalle normative in vigore, non vengono conteggiate come superfici purché rispettose delle dimensioni previste dalla relativa normativa.
- b) **Corpo del capanno:** qualora esistente, in caso di adeguamento non deve eccedere la superficie coperta totale di max 15,00 mq. L'altezza deve essere il più possibile contenuta e, in ogni caso, non dovrà eccedere i m. 2,50 in gronda all'imposta della copertura, misurati dal piano di calpestio del capanno.
- c) **Spazi esterni coperti:** rappresentano una appendice esterna per il ricovero di persone durante l'esercizio dell'attività di pesca e/o caccia, possono interessare una superficie di calpestio che comunque consenta lo spazio libero scoperto di larghezza pari a 1 mt, nel perimetro laterale esterno della pedana; tali spazi devono essere lasciati liberi almeno su 3 lati e non devono eccedere i mt 2,50 di altezza massima.
- d) **Attrezzatura da pesca:** idonea all'attività di pesca ricreativa e sportiva come definito all'art. 3 del RR 29/1993, fatta eccezione per il bilancione fisso di cui alla lettera c) del predetto art. 3 RR 29/1993

3. **Le cavane** possono essere realizzate nella misura di 1 per ogni manufatto, quale estensione della medesima concessione demaniale. I titolari di concessioni di manufatti regolarmente esistenti, come definiti all'art. 1, e i titolari di postazioni fisse da caccia potranno realizzare la cavana, previa concessione o estensione dell'area in concessione, fermo restando l'acquisizione dei nulla osta previsti per legge. La superficie massima ammessa, intesa come ingombro esterno, della cavana è di 12,00 mq. (~5,00x2,40) oltre al pontile, delle dimensioni secondo quanto necessario per raggiungere la profondità per l'attracco della barca. L'altezza massima della cavana non potrà superare i 2,00.

4. I titolari di manufatti regolarmente esistenti, come definiti all'art. 1, e i titolari di postazioni fisse da caccia e i pescatori di professione, possono realizzare in alternativa alla cavana il solo pontile o due pali, ove ormeggiare la barca, previa estensione della concessione dell'area del manufatto e/o del nulla osta venatorio. È ammesso un solo pontile per manufatto. Il pontile può avere larghezza di 1,00 m. e lunghezza massima di 10,00 m. e deve di norma poter essere utilizzato per l'attracco da almeno due imbarcazioni.

5. È consentita la realizzazione della sola pedana o piattaforma con le medesime caratteristiche di cui al comma 2 lett. a).

6. I soggetti Pubblici possono realizzare Pontili e/o Piattaforme per ormeggi a finalità turistico ricettivo, per i quali non si applicano i limiti dimensionali precedentemente descritti e le modalità di approvazione del progetto e di realizzazione sono quelle proprie della normativa del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso di soggetti privati, valgono i limiti dimensionali sopra descritti di cui al comma 2 lettera a)

ART. 7 – ALTRE PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. I capanni, se realizzati, e se dotati di servizio igienico, questo deve essere attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta da svuotare periodicamente. Nel caso in cui sia dotato di lavelli, le acque reflue dovranno essere raccolte e smaltite a norma di legge. Gli eventuali impianti a vista dovranno trovare soluzioni rispettose della qualità del sito ed essere opportunamente mascherati e mitigati. A tal fine i progetti di adeguamento dovranno essere corredati di una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei liquami reflui prodotti all'interno del capanno.

2. Le palificazioni di ancoraggio della piattaforma e/o gli elementi di ancoraggio delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei fiumi e/o canali, od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.

¹ I capanni corrispondenti a quanto stabilito dalla DGR 687/2011 - ALLEGATO A "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", punto 1.3 della premessa e punto A.3.1 lettere a)-b), sono soggetti al solo rispetto delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione.

3. Per la realizzazione dei manufatti oggetto del presente regolamento, così come ai fini del loro utilizzo è vietato:
- Modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate;
 - Abbattere alberi senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 8 del vigente "Regolamento del Verde pubblico e privato" e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone e comunque non riportate nell'allegato 4 del succitato Regolamento;
4. E' vietato realizzare altre strutture non comprese all'art. 6 ancorché all'interno dell'area in concessione. In particolare è vietato realizzare manufatti ad uso ricovero automezzi. E' altresì vietato realizzare corpi di capanni (come definiti all'art. 6 comma 2 lettera b)) qualora non esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.
5. E' vietato scaricare/abbandonare e/o accumulare nelle zone di cui all'art. 2 precedente, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori posti sul manufatto, e tempestivamente asportati a cura del titolare del manufatto stesso nel rispetto della normativa vigente sul conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, **compresi i rifiuti provenienti dalla demolizione e/o riqualificazione dei capanni esistenti, ponendo particolare attenzione alle componenti in amianto se esistenti, e per i depositi temporanei, dei criteri dettati dall'art. 183 comma 1^ lettera bb) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.**
6. **In fase di cantiere per la realizzazione dei manufatti, qualora non sia possibile rispettare i limiti di rumore approvati con il "Regolamento per la convivenza civile la sicurezza e la qualità della vita" dall'Unione con DCU n. 15/2015 e s.m.i., dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. 45/2002, ed in fase di esercizio dovranno essere rispettati i valori di qualità previsti dalla Zonizzazione Acustica Strategica approvata con il PSC.**
7. **E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalle Autorità competenti in sede di Piani di Recupero. E' altresì vietato realizzare qualsiasi tipo di recinzione, impianti di illuminazione, eventuali generatori dovranno essere a norma e a minor emissione acustica, adoperati in modo da evitare disturbo verso l'ambiente circostante.**
8. Gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica non possono essere intaccati; gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza ed il profilo;
9. Le palificazioni e gli elementi di ancoraggio della piattaforma e/o delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei Fiumi interessati od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.
10. Per tutelare gli habitat circostanti e i corsi d'acqua, si impongono, inoltre, i seguenti divieti:
- Divieto di allevare e/o detenere, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali domestici e da cortile, ad eccezione di quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ferrara, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive.
 - Divieto di realizzare nuovi posti di pesca o caccia, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi.
 - Divieto di coltivare orti e di utilizzare diserbanti e sostanze di sintesi, ad eccezione di quelle esplicitamente autorizzate in agricoltura biologica.
11. Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, sono vietati tutti i tipi di lavori edili nel periodo compreso dal 15 marzo al 15 luglio.

ART. 8 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'attuazione delle presenti norme, salvo i casi previsti dal comma 2 in cui è prescritto il Piano di Recupero (PdR), avverrà per intervento diretto secondo le prescrizioni generali indicate negli articoli precedenti. Nelle zone A e B, si applicano inoltre le prescrizioni previste dal Piano Ittico approvato dalla Regione E-R, Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, e dal RR 29/1993 e s.m.i.
2. Le presenti norme possono essere attuate anche mediante Piano di Recupero (PdR) di iniziativa pubblica e/o privata, qualora interessino interventi congiunti sui manufatti esistenti.
3. I PdR di iniziativa pubblica e/o privata dovranno definire le possibilità, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi ammessi, saranno inoltre corredati da apposite Norme Regolamentari di gestione contenenti in particolare le modalità di fruizione delle strutture, comprese le modalità attuative relative alle dotazioni di rete e ai requisiti igienici e sanitari delle strutture. I PdR dovranno inoltre essere dotati di apposito Studio di pre-valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1191/2007.

4. I PdR potranno anche interessare eventuali "Aree rurali di gestione o caratterizzazione urbanistico – funzionale", così come individuate nel vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), situate in concomitanza o nelle immediate vicinanze. In questi casi, i PdR dovranno essere coerenti con le finalità e gli obiettivi di dette Aree e non ne dovranno limitare o compromettere la completa realizzazione, né le attività e le opere regolarmente esistenti.
5. Tali PdR dovranno perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità.
6. Tali Piani vanno redatti in conformità alle norme del presente Regolamento, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e a quella sovraordinata.

ART. 9 - RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI

1. Tutti i manufatti regolarmente esistenti, come definiti all'art. 1, all'interno delle zone omogenee, salvo quelli che potranno essere facoltativamente soggetti a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al presente Regolamento relativamente alle dimensioni e modalità costruttive e di tipologia di materiali qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (MO) e salvo quanto previsto al successivo comma 2 fino alla scadenza dei tre anni previsti.

Per i manufatti che saranno oggetto di Piani di Recupero, saranno gli stessi Piani a definire gli interventi possibili, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

2. Entro il medesimo termine di tre anni, su tutti i capanni e/o manufatti regolarmente esistenti, come definiti all'art. 1, potranno essere effettuati interventi di riqualificazione, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti relative alle coperture costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, ovvero non idonei per qualità dei materiali ad assicurare l'armonia complessiva dei manufatti stessi con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie ecc.). A tale riqualificazione non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al precedente comma 1, a condizione che: le dimensioni del corpo del capanno esistente (ponendo a riferimento quale corpo del capanno la definizione riportata all'art. 3 comma 4), insieme alla distribuzione interna degli spazi, rimangano gli stessi e i lavori di riqualificazione avvengano entro tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Per tutti i manufatti regolarmente esistenti nel territorio alla data di approvazione del presente Regolamento, in postazioni incompatibili per mancato rispetto di distanze definite dalla normativa sovraordinata, sono ammesse, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO). Il trasferimento di tali strutture può avvenire, anche con le modalità previste dai PdR, soltanto all'interno degli ambiti del medesimo Ente gestore o della medesima appartenenza demaniale, con titolo di precedenza su altre istanze, previa demolizione della struttura esistente.

4. Per tutti i manufatti regolarmente esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, salvo quanto prescritto dal Piano Ittico, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (MO), è ammesso il trasferimento nel caso in cui la loro rimozione sia imposta da ragioni d'interesse pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di:

- opere pubbliche di interesse statale, regionale e locale;
- reti e servizi tecnologici pubblici;
- opere di iniziativa pubblica di regolazione del regime idraulico, a tutela delle aree emerse.

I Progetti prevedenti tali opere, potranno avere carattere di PdR per quanto concerne la delocalizzazione dei manufatti regolarmente esistenti; essi potranno individuare altre zone ittiche dove ammettere la ricostruzione dei manufatti e/o capanni di cui si prevede la rimozione.

ART. 10 - TARIFFE E SANZIONI

1. Le violazioni del presente Regolamento, quando non siano già espressamente e diversamente stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia, per la specifica normativa di settore, nonché dal Complemento n. 3 “Regolamento Sanzioni” al RUE dell’Unione Terre e Fiumi, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. Per ciò che concerne il pagamento di canoni annuali di concessione delle aree di suolo pubblico comunale, vi provvederà il Comune competente con specifico provvedimento tendente all’uniformazione dei canoni tra Enti gestori, basato sulle normative vigenti, a partire dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e sulle successive delibere di Giunta regionali.